

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2015/2422 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visti i pareri della Commissione europea ⁽¹⁾,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A causa del progressivo ampliamento delle sue competenze dal momento della sua istituzione, il numero di cause dinanzi al Tribunale è ora in costante aumento.
- (2) Attualmente, la durata dei procedimenti non sembra accettabile per le parti coinvolte, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (3) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause connesse, tra l'altro, all'intensificazione e alla diversificazione degli atti giuridici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché al volume e alla complessità delle cause di cui il Tribunale è investito, soprattutto in materia di concorrenza, aiuti di Stato e proprietà intellettuale.
- (4) Non è stato fatto uso della possibilità, prevista dall'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di istituire tribunali specializzati.
- (5) Si dovrebbero pertanto adottare adeguate misure di natura organizzativa, strutturale e procedurale, incluso, in particolare, un aumento del numero dei giudici, per far fronte a tale situazione. Fare uso della possibilità, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale consentirebbe di ridurre in breve tempo sia il volume di cause pendenti sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi ad esso.
- (6) Tenendo conto dell'evoluzione del carico di lavoro del Tribunale, è opportuno che il numero dei giudici sia fissato a 56 al termine di una procedura articolata in tre fasi in cui ciascuno Stato membro propone la nomina di due giudici, fermo restando che nel Tribunale non possono mai sedere più di due giudici nominati su proposta di uno stesso Stato membro.

⁽¹⁾ Parere del 30 settembre 2011 (GU C 335 del 16.11.2011, pag. 20) e parere del 12 novembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2015 (GU C 239 del 21.7.2015, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2015.

